Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 maggio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 24 MAGGIO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 478.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aglieta Michele fu Giuseppe, nei comuni di Spinazzola (Bari) e di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Marcella di Alfredo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 480.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calcagno Diego fu Emanuele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 481.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Giovanni fu Luigi, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappelli Luigi fu Antonio, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Ercole Antonio fu Pasquale, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Errico Agostino fu Michele, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 485.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Friuli Carlo-Stefano fu Tommaso, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Friuli Luisa fu Carlo, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 487.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Friuli Rachele fu Carlo, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grieco Raffaele fu Giuseppe, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 489.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Incampo Giuseppe fu Giovanni, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Labriola Gemma fu Pietrantonio, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 491.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Leonardo fu Antonio, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Teresa di Antonio, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 493.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Macario Antonio di Giuseppe, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Macario Antonio di Giuseppe, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massara Romano di Francesco, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Luigi fu Raffaele, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Vincenzo fu Raffaele, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 498.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Rachele fu Francesco Paolo, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Plancon Ginestrelli Edoardo fu Giulia, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 500.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Polini Domenico fu Antonio, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 501.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raiola-Pescarini Antonio fu Luca, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 502.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raiola-Pescarini Francesco fu Luca, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 503.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raiola-Pescarini Lando fu Luca, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 504.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 505.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rivellini Vincenza fu Crescenzio, in Serafini, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 506.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprietà di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, in comune di Palagiano (Taranto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 507.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Eleonora di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 508.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Francesco di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 509.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Giuseppe fu Giovanni, nei comuni di Gravina e Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 510.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Mario di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 511.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Vincenzo di Pasquale, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 512.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scardinale Pietro di Francesco, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 513.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Siniscalco Domenico-Antonio e Roberto fu Enrico, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 514.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spada Raffaele fu Michelangelo, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 515.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Teresa fu Carlo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 516.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprietà di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 517.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, in comune di Venosa (Potenza).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 24 MAGGIO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 %, Serie ordinaria, effettuata il 15 maggio 1952.

(2265)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1952, n. 474.

Norme per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace, nonchè dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè per l'applicazione dell'art. 2 (*b*) del Protocollo delle quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il Ministero della difesa è autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.

Art. 2.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni indicate nel precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948 e cesserà di avere vigore il 30 giugno 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 10 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 aprile 1952, n. 475.

Permuta con la provincia dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia, del complesso demaniale denominato « Monastero delle Grazie Vecchie » in Monza, con un terreno in comune di Cornaredo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la cessione in favore della provincia dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia, con sede in Milano, del complesso immobiliare di

pertinenza del patrimonio dello Stato, in uso alla Facoltà di agraria dell'Università di Milano, denominato « Monastero delle Grazie Vecchie », sito in Monza, costituito da un edificio ed annesso terreno di ettari 4.33.80, del complessivo valore di lire 15.750.000, in permuta di un terreno di ettari 16.92.90, con i manufatti che vi insistono, posto in comune di Cornaredo, di proprietà della predetta provincia lombarda dei Frati Minori, del complessivo valore di lire 10.200.000, da assegnarsi in uso alla predetta Facoltà di agraria.

A conguaglio dei valori degli immobili da permutare, l'Ordine dei Frati Minori di Lombardia verserà allo Stato, contestualmente alla stipula dell'atto, la somma di lire 3.600.000 con impegno, inoltre, ad eseguire, a proprie cure e con una spesa non inferiore a L. 1.950.000, sul terreno da esso ceduto, le opere che saranno indicate in apposito progetto da allegarsi alla stipulanda convenzione.

Alla approvazione della convenzione sarà provveduto con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione, al cui bilancio di spesa verrà assegnata, dopo il versamento in Tesoreria, la somma di lire 3.600.000 di cui al precedente art. 1, devolverà detta somma a beneficio della Facoltà di agraria dell'Università di Milano, perchè sopperisca alle spese conseguenti al trasferimento delle proprie attività dall'uno all'altro degli immobili permutandi.

Alle occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 aprile 1952, n. 476.

Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del servizio di commissariato dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare — mediante concorso per titoli ed esami — un reclutamento straordinario, nel servizio di commissariato dell'Esercito, di trenta tenenti commissari e di ventinove sottotenenti di sussistenza in servizio permanente.

Il terzo dei posti messi a concorso è riservato ai concorrenti che, oltre a possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti in aumento ai posti messi a concorso per coloro che non sono in possesso della qualifica di partigiano combattente.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare, se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento nel servizio di commissariato (ufficiali commissari) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento e, se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento, che, alla data del bando di concorso, rivestano effettivamente uno dei gradi predetti e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato complessivamente, in qualità di ufficiale di complemento del servizio di commissariato, dodici mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente, e diciotto mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a tenente, presso enti militari o presso formazioni partigiane;

b) non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il trentacinquesimo anno di età per la nomina a sottotenente e il trentasettesimo anno di età per la nomina a tenente.

Art. 3.

Il tempo trascorso in luogo di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-1945 o nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio militare stabilito dalla lettera *a*) del precedente art. 2; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

Art. 4.

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i concorrenti debbono possedere:

a) se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) una delle lauree indicate nell'art. 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 668;

se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), uno dei titoli di studio prescritti per la ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'art. 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale;

b) la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Art. 5.

Sono esclusi dal concorso coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

Art. 6.

Per i concorrenti aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) e per i concorrenti aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), saranno formate due distinte graduatorie per ciascun concorso: una, relativa a coloro che, in possesso della qualifica di partigiano combattente, hanno diritto al terzo dei posti riservati ai candidati con tale qualifica a norma del secondo comma del precedente art. 1 e l'altra relativa ai concorrenti ai rimanenti posti.

La valutazione dei titoli nonchè la valutazione delle prove di esame e la formazione delle graduatorie degli idonei è fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:

l'ispettore generale dei servizi di commissariato, presidente, un colonnello (ufficiale commissario), un tenente colonnello o maggiore commissario e un tenente colonnello o maggiore di sussistenza, membri.

La Commissione si intenderà validamente costituita con la partecipazione del presidente, del membro avente grado di colonnello e di un membro appartenente alle specialità (ufficiali commissari o ufficiali di sussistenza) in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa (Esercito), di grado non superiore all'ottavo.

Art. 7.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) benemerenza di guerra:

1° ricompense al valor militare;

2° promozioni o avanzamenti per meriti di guerra;

3° ferite di guerra che abbiano dato diritto allo apposito distintivo;

4° croce al merito di guerra;

5° permanenza in zona di operazioni;

6° doti combattentistiche;

b) qualità tecnico-professionali, anche in relazione alla durata del servizio prestato da ufficiale dell'Esercito od in unità inquadrata nell'Esercito;

c) medaglie al valor civile;

d) ferite in servizio che abbiano dato diritto allo apposito distintivo.

Per tali valutazioni sono assegnati in complesso 80 punti ripartiti come segue:

35 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

40 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

3 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Dei 35 punti fissati per i titoli di cui alla lettera *a*), 10 sono riservati alla valutazione delle doti combattentistiche, di cui 5 da assegnarsi a coloro che sono in possesso del « diploma d'onore » per aver appartenuto ai gruppi di combattimento.

I 40 punti fissati per i titoli di cui alla lettera *b*) debbono essere ripartiti come segue:

da 1 a 30 per le qualità professionali in genere;

da 1 a 10 per la durata del servizio.

Per i candidati che concorrono ai posti riservati ai partigiani combattenti di cui al secondo comma del precedente art. 1, fra i titoli da valutare ai sensi delle lettere *a*), n. 5, e *b*) del presente articolo sarà anche considerato, rispettivamente, quello della permanenza nelle formazioni partigiane a carattere continuativo che hanno effettivamente operato e quello della durata del servizio prestato da ufficiale nelle formazioni partigiane in genere.

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà:

a) per i candidati aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), in una prova orale sulle seguenti materie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;

nozioni di diritto privato;

nozioni di economia politica;

nozioni di geografia economica;

amministrazione e contabilità militare;

servizi di commissariato in pace e in guerra;

nozioni di tecnologia e merceologia militare;

b) per i candidati aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), in una prova orale sulle seguenti materie:

nozioni di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

contabilità militare;

servizio di commissariato in pace e in guerra;

nozioni di tecnologia militare.

Art. 9.

Saranno inscritti nelle graduatorie degli idonei i candidati che abbiano riportato:

almeno 20 punti per le qualità profesionali in genere, in base ai punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7;

almeno 10 ventesimi nella prova di esame di cui all'art. 8.

A parità di valutazione sono titoli preferenziali:

l'essere cittadini italiani residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e che, dopo l'8 settembre 1943, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico;

il maggior punteggio per le qualità tecnico-professionali;

le benemerenze di guerra;

l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana;

la qualifica di « partigiano combattente » ai sensi delle disposizioni in vigore;

i titoli di studio superiori a quello richiesto;

la più giovane età.

Le graduatorie formate ai sensi dell'art. 6 della presente legge saranno riunite, per ogni concorso, in una unica graduatoria nella quale i candidati saranno iscritti in ordine di merito secondo il punteggio riportato e con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

Le graduatorie definitive saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare ufficiale.

Art. 10.

I concorrenti idonei, compresi nelle rispettive graduatorie definitive, sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, e nominati ufficiali in servizio permanente con il grado di tenente, se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari), e con il grado di sottotenente, se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiale di sussistenza), con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nelle rispettive graduatorie.

Art. 11.

Per la promozione a tenente dei sottotenenti in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), si applica la disposizione dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Qualora detti ufficiali provengano dai capitani o dai tenenti di complemento, conseguono la promozione a tenente nel ruolo del servizio permanente, con riserva di anzianità assoluta e relativa, dopo un anno di anzianità da sottotenente in servizio permanente.

Art. 12.

Al maggior onere di lire 100.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 maggio 1952, n. 477.

Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *C*-1 accertati al nome di persone fisiche è stabilita nella misura dell'8 per cento.

Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma precedente è ridotta dalla medesima data alla metà, per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. E' parimenti ridotta alla metà l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B*, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000.

Ove concorrano redditi di categoria *B* e di categoria *C*-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria *C*-1 e poi ai redditi di categoria *B*, sempre nel limite complessivo di lire 960.000.

L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1° luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attività sociale è esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue.

L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire.

A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria *C*-2 si opera, per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto della imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1° gennaio 1951 hanno carattere di acconto della imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso.

Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è sostituito dal seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240.000 e della detrazione per carichi di famiglia, le 480.000 lire ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Cuneo e aumento del contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Cuneo di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 10.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1904, n. 727, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 20.000 annue;

Visto il regio decreto 4 luglio 1909, n. 876, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 25.000 annue;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 38.000 annue;

Vista la deliberazione 12 marzo 1951 della Deputazione provinciale di Cuneo, con la quale veniva aumentato fino a L. 1.000.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1951, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Cuneo, costituito con regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, è rinnovato per anni cinque, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1955-56, con l'annuo contributo statale di L. 1.000.000 (un milione) con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Cuneo, di corrispondere al Consorzio la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1951-52, sarà prelevato sul cap. 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1952
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 3, foglio n. 42.

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1952.

Trasferimento del comune di Colle Sannita dalle circoscrizioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Bartolomeo in Galdo e dell'Ufficio del registro di San Marco dei Cavoti a quella dei corrispondenti uffici di Benevento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni dell'Ufficio delle imposte dirette di San Bartolomeo in Galdo e dell'Ufficio del registro di San Marco dei Cavoti, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Colle Sannita un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alle sede di Benevento;

Decreta:

Il comune di Colle Sannita viene trasferito dalle circoscrizioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Bartolomeo in Galdo e dell'Ufficio del registro di San Marco dei Cavoti a quella dei corrispondenti uffici di Benevento.

Roma, addì 23 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Registro Finanze n. 8, foglio n. 207. — LESEN

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1952.

Determinazione dei salari medi e dei periodi medi di occupazione nei confronti dei facchini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative o carovane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini ed ippotrasportatori sono determinati come segue:

ASCOLI PICENO

a) Carovane facchini di Ascoli Piceno, Fermo, Porto San Giorgio e San Benedetto: 26 giornate;

b) Carovane facchini di Porto d'Ascoli, Castel di Lama: 24 giornate;

c) Carovane facchini di Offida, Pedaso, Grottammare, Monte San Pietrangeli: 20 giornate;

d) Carovana facchini di Porto Sant'Elpidio: 15 giornate;

e) Carovane facchini di Montefiore, Monterubbiano, Montottone, Ortezzano, Carassai: 14 giornate.

BRESCIA

Carovana facchini di Acquafredda: 10 giornate;
Carovana facchini di Alfianello: 20 giornate;
Carovana facchini di Bagnolo Mella: 26 giornate;
Carovana facchini di Borgo San Giacomo: 20 giornate;
Carovana facchini di Brescia: 26 giornate;
Carovana facchini di Brescia (Monopolio tabacchi): 26 giornate;
Carovana facchini di Calcinato: 20 giornate;
Carovana facchini di Calvisano: 19 giornate;
Carovana facchini di Carpenedolo: 21 giornate;
Carovana facchini di Chiari: 23 giornate;
Carovana facchini di Dello: 19 giornate;
Carovana facchini di Desenzano (Consorzio agrario): 18 giornate;
Carovana facchini di Desenzano (Porto): 14 gionate;
Carovana facchini di Lograto: 20 giornate;
Carovana facchini di Lonato: 20 giornate;
Carovana facchini di Leno: 18 giornate;
Carovana fachini di Manerbio: 25 giornate;
Carovana facchini di Montichiari: 19 giornate;
Carovana facchini di Orzinuovi: 23 giornate;
Carovana facchini di Ospitaletto Bresciano: 6 giornate;
Carovana facchini di Palazzolo sull'Oglio: 19 giornate;
Carovana facchini di Passirano: 14 giornate;
Carovana facchini di Pavone Mella: 16 giornate;
Carovana facchini di Pontevico: 15 giornate;
Carovana facchini di Pralboino: 15 giornate;
Carovana facchini di Remedello Sopra: 21 giornate;
Carovana facchini di San Martino della Battaglia: 17 giornate;
Carovana facchini di Verolanuova: 20 giornate;
Cooperativa portabagagli di Brescia: 26 giornate.

CAMPOBASSO

a) 1ª, 2ª e 3ª Carovana facchini di Campobasso; Carovane facchini di Montecilfone, Termoli, Termoli-Porto, Ururi; Libera carovana ippotrasportatori di Termoli: 25 giornate;

b) Carovane facchini di Campomarino, Guglionesi, Larino, Petacciato, Portocannone, Rotello; 2ª Carovana facchini di Montenero di Bisaccia; Libera carovana facchini di Montenero di Bisaccia: 20 giornate;

c) Carovane facchini di Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis: 15 giornate;

d) Carovane facchini di Casacalenda, Santa Croce di Magliano, Tufara: 10 giornate.

CASERTA

Carovane facchini: 24 giornate;
Carovane barrocciai e ippotrasportatori: 22 giornate.

CHIETI

a) Carovane facchini di Atessa, Casalbordino, Chieti Scalo, Lanciano, Ortona, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Vasto (Malatesta), Vasto (Ciccotosto): 26 giornate;

b) Carovane facchini di Chieti Città, San Salvo: 24 giornate.

FERRARA

1. *Carovane facchini*

Comune di Argenta:
Carovana facchini di Argenta: 23 giornate;
Carovana facchini di Bando di Argenta: 23 giornate;
Carovana facchini di Benvignante: 21 giornate;
Carovana facchini di Filo di Argenta: 20 giornate;
Carovana facchini di Santa Maria Codifiume: 23 giornate.

Comune di Bondeno:
Carovana facchini di Bondeno (Consorzio): 25 giornate;
Carovana facchini di Bondeno (Scalo): 23 giornate;
Carovana facchini di Pilastri: 18 giornate;
Carovana facchini di Stellata: 24 giornate.

Comune di Cento:
Carovana facchini di Casumaro: 18 giornate;
Carovana facchini di Cento: 24 giornate;
Carovana facchini di Corporeno: 12 giornate;
Carovana facchini di Renazzo: 19 giornate.

Comune di Codigoro:
Compagnia portuale fluviale Codigoro: 25 giornate;

Comune di Comacchio:
Compagnia portuale fluviale di Comacchio: 26 giornate;
Compagnia facchini mercato pesce di Portogaribaldi: 20 giornate.

Comune di Copparo:
Carovana facchini di Copparo: 24 giornate;
Compagnia portuale fluviale di Copparo: 23 giornate.

Comune di Ferrara:
Carovana facchini di Quartesana: 25 giornate;
Carovana facchini di San Bartolomeo in Bosco: 25 giornate;
Carovana facchini mercato ortofrutticolo - Ferrara: 26 giornate;
Carovana facchini di Gaibanella: 22 giornate;
Carovana facchini ambulanti di Porta Po - Ferrara: 26 giornate;
Carovana facchini di San Martino: 26 giornate;
Carovana canapini (facchini) Ferrara: 26 giornate;
Carovana facchini - Scalo ferroviario - Ferrara: 26 giornate;
Carovana facchini mercato pesce - Ferrara: 20 giornate;
Compagnia facchini portuali fluviali - Ferrara: 26 giornate.

Comune di Formignana:
Carovana facchini di Final di Rero: 20 giornate;
Carovana facchini di Formignana: 20 giornate;
Carovana facchini di Tresigallo: 26 giornate.

Comune di Ostellato:
Carovana facchini di Dogato: 20 giornate;
Carovana facchini di Ostellato: 22 giornate;
Carovana facchini di Roverato: 20 giornate;
Carovana facchini di San Giovanni: 22 giornate.

Comune di Poggiorenatico:
Carovana facchini di Poggiorenatico: 20 giornate.

Comune di Portomaggiore:
Carovana facchini di Masi Torello: 19 giornate;
Carovana facchini di Portomaggiore (Scalo): 25 giornate;
Carovana facchini di Portomaggiore (zuccherificio): 20 giornate;
Carovana facchini di Voghiera: 24 giornate.

Comune di Sant'Agostino:
Carovana facchini di Mirabello: 22 giornate;
Carovana facchini di Sant'Agostino: 24 giornate;
Carovana facchini di San Carlo: 20 giornate.

Comune di Vigarano Mainarda:
Carovana facchini di Vigarano Mainarda: 18 giornate;
Carovana facchini di Vigarano Pieve: 16 giornate.

2. *Carovane barrocciai*

Comune di Argenta:
Carovana barrocciai di Argenta: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Longastrino: 20 giornate;
Carovana barrocciai di San Biagio: 21 giornate.

Comune di Berra:
Carovana barrocciai di Serravalle: 18 giornate;

Comune di Bondeno:
Carovana barrocciai di Bondeno: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Stellata: 20 giornate.

Comune di Cento:
Carovana barrocciai di XII Morelli: 19 giornate.

Comune di Codigoro:
Carovana barrocciai di Codigoro: 18 giornate:

Comune di Ferrara:
Carovana barrocciai di Borgo San Giorgio: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Pontelagoscuro: 19 giornate.

Comune di Formignana:
Carovana barrocciai di Formignana: 18 giornate;
Carovana barrocciai di Tresigallo: 20 giornate.

Comune di Lagosanto:
Carovana barrocciai di Lagosanto: 22 giornate.

Comune di Massafiscaglia:
Carovana barrocciai di Massafiscaglia: 18 giornate.

Comune di Mesola:
Carovana barrocciai di Ariano Ferrarese: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Bosco Mesola: 19 giornate;
Carovana barrocciai di Goro: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Massenzatica: 18 giornate.

Comune di Ostellato:
Carovana barrocciai di Ostellato: 18 giornate.

Comune di Poggiorenatico:
Carovana barrocciai di Poggiorenatico: 18 giornate.

Comune di Portomaggiore:
Carovana barrocciai di Portomaggiore: 19 giornate.

Comune di Sant'Agostino:
Carovana barrocciai di Sant'Agostino: 10 giornate.

Comune di Vigarano Mainarda:
Carovana barrocciai di Vigarano Mainarda: 19 giornate;
Carovana barrocciai di Vigarano Pieve: 19 giornate.

FORLÌ

a) Carovane barrocciai di Cesena, Forlì: 20 giornate;
b) Carovane barrocciai di Bellaria, Castrocaro, Cattolica, Cesenatico, Meldola, Riccione, San Giovanni in Marignano: 18 giornate;
c) Carovane barrocciai di Montiano, Premilcuore: 15 giornate;
d) Cooperative carrettieri di Rimini, Poggio Berni di Santarcangelo: 20 giornate.

LATINA

Carovana facchini di Cisterna: 17 giornate;
Carovana facchini di Sezze: 18 giornate;
Carovana facchini di Terracina: 17 giornate;
Cooperativa facchini « La Pontina » di Latina: 25 giornate;
Cooperativa facchini di Sabaudia: 16 giornate;
Cooperativa facchini di Fondi (periodo gennaio - aprile): 15 giornate;
Cooperativa facchini di Fondi (periodo maggio - dicembre): 20 giornate.

MANTOVA

a) Carovana facchini di Mantova (Scalo Belfiore - Mercato coperto frutta e verdura Fossa Serena Barriera Virgilio Porta bagagli FF SS., Porta Mulino Consorzio agrario e Porta Catena), Asola, Canneto sull'Oglio, Cantellucchio, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Magnacavallo, Marmirolo, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quistello, Revere, San Benedetto Po, Sermide, Suzzara, Carbonara Po, Borgoforte: 26 giornate;
b) Carovane facchini di Acquanegra sul Chiese, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Campitello, Casalmore, Casaloldo, Casalromano, Castelbelforte, Casteldario, Castelgoffredo, Ceresara, Cesole, Curtatone, Dosolo, Felonica Po, Gazzuolo, Goito, Go-

vernolo, Guidizzolo, Marcaria, Medole, Moglia, Monzambano, Piubega, Porto Mantovano, Quingentole, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roverbella, Sabbioneta, San Martino dell'Argine, San Matteo, Sustinente, Viadana, Villimpenta, Virgilio, Frassine: 20 giornate;

c) Carovane facchini di Commessaggio, Mariana Mantovana, Redondesco, San Giacomo Segnate, Schivenoglia, Volta Mantovana: 15 giornate.

NAPOLI

a) Cooperative e carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori della provincia: 20 giornate;

b) Cooperative e carovane facchini del comune di Napoli: 26 giornate;

c) Cooperative e carovane facchini di tutti gli altri Comuni della provincia: 24 giornate.

PESCARA

a) Carovane facchini di Pescara, Montesilvano: 26 giornate;

b) Carovane facchini di Città Sant'Angelo, Pianella, Civitella Casanova, Penne: 24 giornate.

POTENZA

a) Carovane ippotrasportatori di Anzi, Atella, Montemurro e Tito; Carovana barrocciai di Filiano; Carovana mulattieri di Muro Lucano; Carovane facchini di Atella, Banzi, Lagopesale, Oppido Lucano: 16 giornate;

b) Carovane barrocciai di Ripacandida e San Fele; Carovana carico e scarico di Francavilla sul Sinni; Carovane ippotrasportatori di Bella, Ruvo del Monte e Terranova di Pollino; Carovana « L'Aviglianese »; Carovane mulattieri « Gervasio Federici » di Laurenzana e « Pietro Campagna » di Pignola; Carovana trasportatori di Senise; Carovane facchini di Ripacandida, San Fele: 18 giornate;

c) Carovana barrocciai di Corleto Perticara; Carovane ippotrasportatori di Francavilla sul Sinni e Lauria; Carovane mulattieri di Noepoli e Pietragalla; Carovana trasportatori di Moliterno; Carovane facchini di Acerenza, Barile, Maschito, Moliterno, Montemilone, Pietragalla e Rapolla; Carovana facchini « Libertas » di Barile: 20 giornate;

d) Carovane barrocciai di Lavello, Melfi e Rionero; Carovana barrocciai e vetturini di Potenza; Carovana carrettieri di Venosa; Carovane barrocciai « G. Fortunato » di Rionero; Carovane facchini di Genzano, Lagonegro, Lavello, Melfi, Palazzo San Gervasio, Potenza, Rionero in Vulture e Venosa; Carovana facchini « Libertas » di Lagonegro; Carovana facchini « Libertas » di Potenza; Cooperativa carrettieri di Potenza; Carovane ippotrasportatori di Melfi e Potenza: 23 giornate.

RAVENNA

1. *Carovane facchini*

a) Carovane facchini di Bagnocavallo Cotignola, Filetto, Piangipane, Riolo Bagni, Sant'Agata, Savarna, San Zaccaria, Villanova di Bagnacavallo: 15 giornate;

b) Carovane facchini di Castiglione di Cervia, Coccolia, Longastrino, Sant'Alberto, Alfonsine, Bagnara, Granarolo, Classe, Savio, Casola Valsenio: 20 giornate;

c) Carovane facchini di Brisighella, Conselice, Faenza, Castelbolognese, Fognano, Lavezzola, Mezzano, Russi, San Pietro in Vincoli, Voltana, Solarolo, Fusignano, Marzano, Castiglione di Ravenna: 22 giornate;

d) Carovane facchini di Cervia, Lugo, Ravenna, Massalombarda: 24 giornate.

2. *Carovane barrocciai*

a) Carovane barrocciai di Massalombarda, Piangipane, Rossetta, Cotignola: 15 giornate;

b) Carovane barrocciai di Alfonsine, Fognano, Marini di Ravenna, Russi, San Bernardino, San Lorenzo, Villanova di Bagnacavallo, Voltana, Castiglione di Ravenna, Longastrino, Fusignano: 20 giornate;

c) Carovane barrocciai di Ravenna, Lugo, Faenza, Cervia, Bagnara, Conselice, San Pancrazio, Castelbolognese, Solarolo Mezzano: 22 giornate.

TERAMO

a) Carovane facchini di Teramo-capolinea, Teramo-Scalo, Teramo Giulianova: 24 giornate;

b) Carovane facchini di Roseto, Tortoreto, Bellante, Costellato, Corropoli: 22 giornate;

c) Carovane facchini di Pineto, Silvi, Mosciano, Controguerra: 20 giornate;

d) Carovane facchini di Atri, Campli, Civitella: 16 giornate.

VENEZIA

1. *Cooperative e carovane facchini*

Carovana facchini di Canale Brentelle Venezia: 23 giornate;

Carovana facchini mercato ittico di Chioggia: 22 giornate;

Carovana facchini mercato ortofrutticolo di Chioggia: 22 giornate;

Carovana imballatori mercato ortofrutticolo di Sottomarina: 23 giornate;

Carovana facchini di Burano: 20 giornate;

Carovana facchini 1ª squadra stazione di Sottomarina: 20 giornate;

Compagnia facchini liberi di San Michele al Tagliamento: 20 giornate;

Cooperativa trasbagagli piazzale Roma-Venezia: 20 giornate;

Carovana trasportatori sabbia di Sottomarina: 18 giornate;

Carovana cavallanti di Brondolo: 16 giornate;

Carovana facchini di Grisolera: 16 giornate;

Carovana facchini di Iesolo: 16 giornate;

Carovana facchini di San Donà di Piave: 15 giornate;

Carovana facchini alaggiatori di Chioggia: 13 giornate;

Carovana facchini 2ª squadra stazione di Sottomarina: 12 giornate.

2. - *Carovane carrettieri*

Carovana carrettieri di Cavarzere: 20 giornate;

Carovana carrettieri di San Pietro di Cavarzere: 20 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1952, registro n. 11 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Altamura (Bari) di un mutuo di L. 13.567.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2337)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta) di un mutuo di L. 11.333.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2342)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1952, registro n. 11 Interno, foglio n. 53, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti) di un mutuo di L. 2.559.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2352)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo (Cosenza) di un mutuo di L. 6.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2354)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ariano Irpino (Avellino) di un mutuo di L. 4.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2358)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 11 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castel San Niccolò (Arezzo) di un mutuo di L. 4.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2360)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Maddaloni (Caserta) di un mutuo di L. 5.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2343)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 335, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casagiove (Caserta) di un mutuo di L. 2.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2344)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Capua (Caserta) di un mutuo di L. 11.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2345)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna) di un mutuo di L. 2.890.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2346)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Noci (Bari) di un mutuo di L. 2.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2348)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Spinazzola (Bari) di un mutuo di L. 3.334.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2349)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Trani (Bari) di un mutuo di L. 22.770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 27

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze Mod. 1 Serie V n. 754.503 e Serie VI n. 908.751, di lire 500 ciascuna rilasciate la prima il 31 ottobre 1940 e la seconda il 31 dicembre 1940 dall'esattoria comunale di Conselice (Ravenna) per il pagamento, rispettivamente, della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cortesi Antonio fu Girolamo » secondo l'art. 30 del ruolo terreni del predetto Comune con delega in entrambe le quietanze al Credito Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, quest'Amministrazione rilascerà alla sezione di Tesoreria provinciale di Ravenna le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del prestito suddetto.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(353)

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 % (1906) nn. 450.458 e 353.761 di annue L. 35 ognuno, intestati il primo ad Arnò Aldo di Amedeo, il secondo ad Arnò Aroldo di Amedeo, entrambi minorenni sotto la patria potestà del padre domiciliato in Reggio Emilia.

Poichè i detti certificati sono mancanti del secondo mezzo foglio di compartimenti già usato per la riscossione degli interessi semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(354)

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 29.

E' stata chiesta la rinnovazione dei certificati del Consolidato 3,50 % (1906) n. 445830 di L. 21 annue e n. 450303 di L. 3,50 annue, intestati a Stella Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato a Triora (Porto Maurizio), ed ipotecati per cauzione dovuta dal titolare, quale tesoriere delle Opere Pie Santo Spirito di Molini, Santo Spirito di Corte e Opera Pia Niella di Andagna.

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio di compartimenti, già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,90	634 —
» Napoli	624,80	630 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	634,25
» Torino	624,91	635,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	635,35

Media dei titoli del 24 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,675
Id. 3,50 % 1902	65,175
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	95,625
Redimibile 3,50 % 1934	73,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,275
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . » 634,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di Cimadolmo (Treviso).

Con decreto interministeriale 14 febbraio 1952, n. 49, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito in comune di Cimadolmo, della superficie di ettari 0.03.75, distinto in catasto con il mappale n. 292-c, foglio V, ed individuato nell'estratto catastale in data 4 ottobre 1950, scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2273)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Pesaro in data 19 aprile 1951, n. 12948, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Santoro dott. Gabriele, vice prefetto.

Membri:
Finzi prof. Cesare;
Seppilli prof. Alessandro;
Milazzo prof. Giulio, dell'Istituto superiore di sanità;
Bellucci prof. Lilio.

Segretario:
Semprini dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Pesaro.

Roma, addì 4 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2276)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 8 marzo 1951, n. 9500, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:
Ferrari dott. Lelio, veterinario provinciale;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Preve dott. Alessandro, veterinario condotto.

Segretario:
Giordano dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 maggio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2277)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1952

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata la Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1952;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dell'avv. D'Audino Vincenzo, componente effettivo di detta Commissione, il quale ha comunicato di non poter accettare l'incarico conferitogli;
Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense;

Decreta:

L'avv. Sequi Carlo, del Foro di Roma, componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato, è nominato componente effettivo della Commissione medesima, in sostituzione dell'avv. D'Audino Vincenzo.
Al posto di componente supplente, resosi così vacante, è nominato l'avv. Tempesta Emilio, del Foro di Roma.

Roma, addì 15 aprile 1952

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1952
Registro Grazia e giustizia n. 10, foglio n. 164. — OLIVA

(2320)

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante alla graduatoria del concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado VI

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1952, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado VI;
Considerato che il candidato Martinelli Furio, cui sono stati attribuiti dalla competente Commissione giudicatrice complessivamente punti 36.02, è stato, per mero errore materiale, non compreso nella graduatoria stessa, dove invece avrebbe occupato il 667° posto;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Il candidato Martinelli Furio va ad occupare nella graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado VI il 667° posto, con punti 36,02.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(2384)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (spezializzazione elettrotecnici), indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1951, con il quale venne indetto un concorso a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1952, con il quale lo svolgimento delle prove scritte del concorso anzidetto venne fissato nei giorni 26, 27 e 28 maggio c. a.;

Considerata la necessità di rinviare ad altra epoca lo svolgimento delle prove stesse in quanto il 25 maggio p. v. avranno inizio in alcuni Comuni della Repubblica le operazioni relative alle elezioni amministrative.

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici) già stabilite per il 26, 27 e 28 maggio c. a., avranno invece luogo nei giorni 3, 4 e 5 luglio p. v. alle ore 8 presso il Palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952
Registro Finanze n. 13, foglio n. 294. — LESEN

(2400)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 31 dicembre 1948, numero 21401, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 ottobre 1951, n. 20478.2/10209;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa:

1. Natali dott. Luigi	punti 129,825	su 150
2. Nicodemi dott. Bruno Mario	» 87,318	»
3. Mannucci dott. Guido	» 81,002	»
4. Di Mattia dott. Sabatino	» 80,056	»
5. Salerno dott. Salvatore	» 78,415	»
6. Capuani dott. Pietro	» 61,376	»
7. Zimarino dott. Emanuele	» 60,582	»
8. Torri dott. Elio	» 56,290	»
9. Ravaioli dott. Guido	» 54,915	»
10. Formica dott. Filippo	» 52,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 5 maggio 1952

Il prefetto: LONGO

(2126)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 22480, Div. 3ª San., del 29 dicembre 1950, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno;

Visto il decreto n. 60499/204000.12.39, in data 26 maggio 1951, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, successivamente modificato con decreto pari numero del 22 marzo 1952, concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Livorno, indetto con decreto prefettizio 22480, Div. 3ª San., del 29 dicembre 1950, così come formata dalla Commissione giudicatrice:

1. Visibelli dott. Aldo	punti 141,14
2. Rainone dottoressa Fausta Maria	» 123,60
3. Berti dottoressa Tullia	» 112,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Livorno.

Livorno, addì 13 maggio 1952

Il prefetto: MOCCIA

(2398)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 41958 in data 16 gennaio 1952, relativo all'assegnazione di numero otto sedi ai vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946;

Ritenuto che in seguito alle rinunzie del dott. Puma Ernesto e del dott. La Spina Francesco si sono rese rispettivamente vacanti le sedi di Niscemi e di Vallelunga Pratameno;

Ritenuto che i dottori Bisazzo Vincenzo e Gagliardo Filippo, successivi graduati, appositamente interpellati, hanno dichiarato di accettare l'uno la sede di Niscemi e l'altro quella di Vallelunga;

Viste le disposizioni di cui al regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Al dott. Bisazza Vincenzo fu Andrea viene assegnata la condotta veterinaria di Niscemi;

2. Al dott. Gagliardo Filippo fu Antonino viene assegnata la condotta veterinaria di Vallelunga Pratameno.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta nonchè a quello dei Comuni per i quali fu esperito il concorso descritto in epigrafe.

Caltanissetta, addì 4 maggio 1952

Il prefetto: LO MONACO

(2224)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 17573 del 6 ottobre 1951, modificato con successivi decreti di pari numero del 17 dicembre 1951 e n. 3307 del 7 febbraio 1952 e del 27 marzo 1952, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 235 del 10 marzo 1950;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'assegnatario si è resa vacante la condotta di Cavriglia (Castelnuovo dei Sabbioni);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti in narrativa, il dott. Cornioli Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Cavriglia (Castelnuovo dei Sabbioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 3 maggio 1952

Il prefetto: FRANCI

(2184)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio dcreto 5 ottobre 1949, n. 21223/3, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ostetrica condotta di Fasano-centro;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica in data 19 maggio 1950, 26 gennaio 1951 e 26 novembre 1951, pubblicati come per legge, concernenti la nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto prefettizio 4 febbraio 1952, n. 7440/3, relativo alle ammissioni al concorso predetto;

Visti i verbali delle operazioni dell'espletamento del concorso della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria da quest'ultimo formulata;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55, contenente norme transitorie per i concorsi sanitari;

Riscontrata la regolarità e legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice;

Visti gli aricoli 69 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per il posto di ostetrica condotta di Fasano-centro:

1. Siccardi Pasqualina di Nicola — punti 75,40 su 150
2. Amato Elvira di Salvatore — » 73,70
3. Galasso Anna Maria di Francesco — » 69,18 »
4. Ricci Giovanna fu Pietro — » 68,60 »
5. Santoro Sofia di Giuseppe — » 66,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Fasano.

Brindisi, addì 30 aprile 1952

Il prefetto: DONATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 13451/3 in data odierna, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per il posto di ostetrica condotta di Fasano-centro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Siccardi Pasqualina di Nicola, nata in Brindisi il 13 marzo 1921, è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Fasano-centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Fasano.

Brindisi, addì 30 aprile 1952

Il prefetto: DONATO

(2230)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Avviso di rettifica

Nel decreto prefettizio 11 aprile 1952, relativo alla parziale modifica della graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 maggio 1952, n. 106, la paternità del candidato Cirrito Francesco erroneamente indicata in: « fu Salvatore » deve intendersi in: « fu Giuseppe ».

(2222)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.